

REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO

REGOLAMENTO SPECIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPERA UNIVERSITARIA

Art. 1.

Presso la Regia Università di Torino è costituita l'Opera Universitaria, a termini dell'art. 189 del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933-XI, n. 1592 e degli articoli 104 e seguenti del Regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1938-XVI n. 1269.

Art. 2.

L'Opera Universitaria è amministrata da un Direttorio composto:

- a) dal Rettore, Presidente;
- b) dal Segretario del Fascio di Combattimento di Torino;
- c) dal Fiduciario della Sezione Torinese dell'Associazione fascista della Scuola;
- d) da un membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università, delegato collegialmente dal Consiglio stesso;
- e) dal Segretario del Gruppo Universitario Fascista;
- f) dal Comandante della Legione Universitaria;
- g) dal Direttore Amministrativo.

Nel caso di parità dei voti nelle deliberazioni del Direttorio, prevale il voto del Presidente.

Art. 3.

Le attività dell'Opera sono costituite:

- a) dal provento della tassa di L. 250 cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale;
- b) dalle somme con le quali l'Amministrazione Universitaria crede di concorrere a carico del suo bilancio;
- c) dalle somme elargite dalla Cassa Scolastica;
- d) dalle elargizioni di Enti e di privati.

Art. 4.

L'Opera Universitaria per il raggiungimento dei suoi fini

I

concede assegni e sussidi agli studenti per il pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, col seguente ordine di preferenza:

- a) agli studenti italiani appartenenti a famiglie residenti all'estero;
- b) agli studenti italiani appartenenti a famiglie residenti nelle Province della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina;
- c) agli studenti di disagiata condizione economica.

La concessione degli assegni e sussidi è in ogni caso subordinata alle condizioni seguenti:

- 1 - che lo studente abbia superato almeno due terzi degli esami consigliati per l'anno precedente;
- 2 - che lo studente sia regolarmente iscritto al G.U.F. o al P.N.F.;
- 3 - che lo studente sia di razza italiana;
- 4 - che versi in condizioni economiche disagiate.

Gli aspiranti agli assegni e sussidi devono farne domanda in carta libera al Rettore-Presidente del Direttorio non più tardi del 31 dicembre e presentare i documenti seguenti:

- 1) stato di famiglia, rilasciato dal Podestà del Comune dove la famiglia risiede, dal quale risulti il numero dei componenti la famiglia ed i redditi da essa posseduti;
- 2) certificato d'iscrizione al P.N.F. o al G.U.F.;
- 3) dichiarazione dalla quale risulti che l'aspirante è di razza italiana;
- 4) certificato, rilasciato dall'Autorità Consolare, per gli studenti italiani appartenenti a famiglie residenti all'estero, dal quale risulti tale loro qualità.

II

Elargisce contributi per gite istruttive degli studenti di tutte le Facoltà nella misura consentita dal proprio bilancio.

III

Istituisce borse di studio per studenti italiani, particolarmente

meritevoli, e borse di studio di scambio per studenti stranieri, con le modalità che saranno di volta in volta determinate dal Direttorio.

IV

Concede contributi al G.U.F. ed alla Milizia Universitaria per gare sportive e campi di allenamento.

V

Concede contributi al G.U.F. ed alla Milizia Universitaria per pubblicazioni che riguardino le rispettive organizzazioni e per il mantenimento del personale indispensabile al loro funzionamento.

VI

Concorre al funzionamento della Casa dello Studente.

VII

Concede contributi per l'assistenza e la cura degli studenti infermi.

Art. 5.

Presso l'Opera Universitaria è costituito un ufficio sanitario, diretto da un sanitario nominato dal Direttorio.

L'ufficio funziona sotto forma di ambulatorio durante tutto l'anno scolastico dalle ore 8 alle 9 e dalle ore 18 alle 19.

Durante il periodo delle iscrizioni l'ufficio rimane aperto per la visita dalle ore 8 alle 9 e dalle ore 18 alle 19.30.

Art. 6.

Le visite mediche sono gratuite.

Per gli studenti che intendano partecipare alle manifestazioni sportive la visita è obbligatoria.

Per ogni studente esaminato è costituita una cartella sanitaria, che viene conservata e tenuta al corrente dall'ufficio. I dati in essa raccolti sono segreti.

Ciascuna cartella, corredata dalla fotografia dello studente, contiene le sue generalità e le seguenti notizie:

- a) i dati anamnestici famigliari e personali, remoti e recenti;
- b) i dati morfologici più importanti e le misure antropometriche

essenziali;

- c) le note obbiettive più importanti riferite per sistemi ed apparati;
- d) i dati radiologici, qualora le notizie anamnestiche e i dati obbiettivi lo consiglino;
- e) i risultati delle indagini di laboratorio ove il caso lo richieda (esame delle urine, esame del sangue, ecc.).

Per gli studenti dediti allo sport la cartella deve inoltre contenere i risultati delle indagini sulla capacità sportiva del soggetto e cioè: capacità respiratoria, metabolismo, pressione sanguigna, ecc. prima e dopo lo sforzo.

Nella cartella sono annotate tutte le infermità successivamente contratte dallo studente.

La cartella è consegnata allo studente al compimento degli studi.

Il medico addetto all'ufficio sanitario è personalmente responsabile della conservazione delle cartelle e del segreto di quanto in esse è contenuto.

Art. 7.

Gli studenti interni, oltre ad usufruire gratuitamente di visita e cure ambulatorie, presso l'ufficio sanitario e presso le Cliniche universitarie, possono, ove siano di disagiata condizione economica, ottenere l'assistenza domiciliare gratuita e la somministrazione gratuita dei medicinali, nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui dispone l'ufficio; e possono anche, ove occorra, essere gratuitamente ricoverati presso le Cliniche universitarie. In casi speciali, ove la disponibilità dei fondi lo consenta, gli studenti di disagiate condizioni economiche possono, su proposta dell'ufficio sanitario, essere inviati presso stazioni climatiche.

Art. 8.

L'Opera ha gestione e bilancio distinti da quello dell'Università. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'esame del Direttorio entro il mese di giugno; il conto consuntivo deve essere appro-

vato non più tardi del 31 dicembre.

Tanto il bilancio quanto il conto consuntivo sono comunicati, per cognizione, al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 9.

Il Direttorio ha facoltà di concedere speciali retribuzioni al personale dell'Amministrazione Universitaria che particolarmente si occupa della gestione dell'Opera; e può, in casi eccezionali, assumere personale giornaliero per una durata non superiore a tre mesi.